



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. 377 / 2021

**Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 221
comma settimo DL 34/20 convertito con legge 77/2020**

Oggi 01/04/2022, innanzi al giudice dott. XXXXX XXXXXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente Avv. XXXXXX

per la parte convenuta Avv. XXXX XX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'avv. XXXXX precisa che nella tabella dei conteggi a pag. 7 del ricorso sono indicati i giorni dell'anno solare 2013 ma non sono stati computati per il calcolo del periodo necessario per arrivare al cambio classe in corrispondenza dell'anno scolastico 2017-2018. In ogni caso si è tenuto conto della ricostruzione di carriera del Ministero. Le differenze sono state calcolate al lordo.





Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. XXXXXXXX XXXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXX XXXXXX , all'udienza del 07/04/2022, svoltasi con le modalità previste dall'art. 221 comma 7 DL 34/2020 convertito con legge 77/2020 ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **377 / 2021** RCL promossa con ricorso depositato il **19/03/2021**

da

XXXX XXXX (C.F. XXXXXXXXXX), con il patrocinio degli Avv.ti MANISCALCO MARIA, GANCI FABIO, ROSA DENIS; MICELI WALTER; ZAMPIERI NICOLA;

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. LO GUARRO DARIO

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 19.3.2021, XXXX XXXX conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione esponendo di essere dipendente del Ministero convenuto, in ruolo dal 01/09/2015, con il profilo professionale di docente nel Liceo Musicale in servizio presso il Liceo Montanari, e di aver prestato servizio di insegnamento, prima dell'immissione in ruolo, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, articolatisi nei periodi indicati in ricorso.





Precisava l'attrice che sebbene ella avesse sempre svolto le stesse identiche mansioni dei docenti di ruolo, il Ministero convenuto le aveva attribuito il trattamento economico previsto per i dipendenti con 0 anni di anzianità, per il fatto che la fascia stipendiale "3-8 anni" era stata soppressa e fatta salva solo in favore del personale già assunto a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010.

La ricorrente formulava le seguenti conclusioni

-previa declaratoria della parziale nullità dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001;

-previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.;

-previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Carlo Montanari di Verona, VRPM01000I, decreto Prot. N. 294 del 15.10.2019 registrata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona in data 6.02.2020, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010;

SI CHIEDE DI

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in





favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni".

-PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 2.907,71 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si costituiva in giudizio il Ministero ed eccepiva la prescrizione quinquennale e nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente.

La causa veniva istruita solo documentalmente, all'odierna udienza veniva discussa in collegamento remoto con piattaforma Teams ed era decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, che veniva depositato su PCT.

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte.





Le questioni oggetto di causa sono state risolte dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20918 del 05/08/2019, con la quale la Cassazione ha stabilito che nel settore scolastico la clausola 4 dell' Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l' anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Più di recente, sempre con riferimento alla riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico ed in specie al mancato riconoscimento dello scatto 3-8 anni alla ricorrente, la Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020) ha stabilito che l' art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del Giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di " salvaguardia" anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell' amministrazione, sicché alla ricorrente, che ha iniziato a lavorare con contratti a termine prima del 2010, va riconosciuta la conservazione della fascia stipendiale 3-8 anni.

Nel ricorso sono indicati in apposito prospetto i servizi e le giornate per ciascun anno di preruolo con la specificazione della classe maturata e di





quella attribuita dal Ministero e delle differenze maturate per ciascun anno scolastico. Come precisato dalla difesa di parte ricorrente alla udienza del 7.10.2021, le differenze sono state calcolate solo a partire dal quinquennio precedente la diffida inviata via Pec al Ministero in data 28.1.2021 (doc. 6/All.1 di parte ricorrente). Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.

Il difensore di parte ricorrente ha precisato inoltre sia all'udienza del 7.10.2021 sia all'odierna udienza di discussione che i servizi prestati nel 2013 non sono stati conteggiati ai fini della maturazione della fascia stipendiale successiva.

L'amministrazione convenuta non ha contestato specificamente i servizi, le retribuzioni percepite e quelle maturate in forza della classe rivendicata come riportati nel ricorso.

Le domande di parte ricorrente devono pertanto essere accolte come da dispositivo

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base del valore della causa con distrazione in favore del difensore antistatario

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie il ricorso e condanna l'amministrazione convenuta a riconoscere alla ricorrente il diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 19/7/2011 con conseguente diritto a percepire ad personam l'aumento retributivo relativo al passaggio dalla fascia stipendiale 0-2 alla fascia 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni





- 2) Condanna il Ministero convenuto a pagare a titolo di differenze retributive per i titoli di cui al punto 1) la somma lorda di € 2.907,71 oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
- 3) Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente, le spese di lite, che liquida in 1.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, 15% per spese generali ed € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Verona, 7.4.2022

IL GIUDICE

dott.XXXXX XXXXXXXX

